



Unione dei Comuni
Val D'Himera Settentrionale
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio comunale di Scillato relativa a: " **Modifica Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO TRIBUTI

nominato con determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale n. 2 dell'8 febbraio 2015,

VISTO l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) con la quale veniva istituita l'imposta Unica Comunale IUC e smi;

VISTO l'art.42, comma 2 lettera f), del D.L.vo N. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il quale prevede in capo al Consiglio Comunale la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e in materia di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 09/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO necessario intervenire su alcune norme del suddetto regolamento sia allo scopo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti inerenti le fattispecie regolamentate , sia per disciplinare le modalità applicative dell'imposta alla luce delle novelle legislative e dell'evolversi della relativa prassi interpretativa ed operativa;

VISTA la Legge di stabilità 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 28.12.2015 n. 208 (GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)

VISTO il D. Lgs 15/12/1977 n. 446 , ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale sulla potestà regolamentare dei Comuni.

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

propone

di apportare alla deliberazione del C.C. n. 28 del 09/09/2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) le seguenti modifiche al :

CAPITOLO 1

DISCIPLINA GENERALE IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE

Art. 1

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

Al comma 2 paragrafo 2 dell'art. 1 aggiungere dopo le parole

".....a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.... le seguenti

escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,.....

Art. 9
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Al Comma 1 eliminare le parole:

"Il comune designa " e sostituirle col le seguenti

Con determinazione del Sindaco è designato

Al comma 2 eliminare il seguente periodo

Restano in capo alla Unione dei Comuni Val D'Imera Settentrionale ed al responsabile del servizio tributi della stessa ,alla quale è stato trasferito il servizio tributi del Comune, tutte le attività gestionali del tributo, predisposizione ruoli, bollettazioni , variazioni su ruoli, accertamenti tributari, invito alla regolarizzazione verso i contribuenti, risposte ad eventuali istanze prodotte dai contribuenti, pubblicazione atti, trasmissioni telematiche, attività istruttorie varie.

Sempre al comma 2 eliminare dopo la frase "Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari" eliminare Il Responsabile dei servizi tributari dell'Unione dei Comuni Val D'Imera Settentrionale ee sostituirla con la seguente *Il Funzionario Responsabile del tributo*

CAPITOLO 2
REGOLAMENTO COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ARTICOLO 4
ESENZIONI

Al Comma 3 dell'art. 4 Lettera h) alla fine della frase aggiungere le seguenti parole:

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Al Comma 6 dell'art. 4 Lettera a) alla fine della frase aggiungere le seguenti parole

alle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica

ARTICOLO 5
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

Dopo il 4 comma aggiungere un nuovo comma il 5

5. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta del 25 per cento.

ARTICOLO 8
SOGGETTI PASSIVI

Dopo il comma 2 aggiungere un nuovo comma il 4.a

4.a A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta,

tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

ARTICOLO 10 **UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

Aggiungere all' Art. 10 comma 10 le seguenti frasi :

- *le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica*
- *a partire dall'anno 2016 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locatà o data in comodato;*

Art.10 bis **UNITA' IMMOBILIARE CONCESSE AD USO GRATUITO**

al comma 1 dell'art. 10 bis cassare le parole

1. Vengono considerate quale abitazione principale ed aggiungere le seguenti : **Viene applicata la riduzione del 50% della base imponibile IMU per....**
e dopo la parola "anagrafica"
aggiungere le seguenti : **sulla base dei seguenti requisiti:**
 - **il comodante deve risiedere nello stesso Comune;**
 - **il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;**
 - **il comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate e copia di esso dovrà essere comunicato all'Ufficio Tributi consegnandolo al protocollo dell'Ente**

al comma 3 dell'art. 10 bis cassare le parole

3. Vengono escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. Vengono altresì classificate abitazioni principali ed aggiungere le seguenti:

Possono essere concesse in uso gratuito anche...

Cassare l'intero comma 4 dell'art. 10bis

4. La cessione in uso gratuito va comunicata all'ufficio tributi dell'ente negli appositi modelli Ministeriali entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.

ARTICOLO 15 **DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**

Dopo il comma 2 dell'art 15 aggiungere il nuovo comma 2.a

2.a *Sono esenti dall'imposta, a decorrere dall'anno 2016, esenti i terreni agricoli ubicati nei comuni presenti nell'elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993, n. 9, senza nessuna annotazione (comune totalmente delimitato) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*

al 3 comma dell'art. 15

alla fine del 3 comma aggiungere le parole "e 2.a"

ARTICOLO 16 bis RICONOSCIMENTO RURALITÀ FABBRICATI

Sostituire tutto il comma 5 dell'art. 16 bis

5. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto solo per l'anno d'imposta a cui si riferisce e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi :

- a) possesso dei requisiti previsti dell'art. 9 del D.L. 30/12/93 n. 557 comma 3) come sostituito dall'art. 2 , comma 1 del D.P.R. 23/3/1998 n. 139;
 - nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
 - nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
 - nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
- b) l'indicazione delle generalità complete del richiedente della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente; **(persona fisica o società);**
- c) l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
- d) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- e) l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta;
- f) copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9.01.1963 n.9.
- g) I soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura dovranno presentare, in alternativa, copia del certificato di pensione.

Con il nuovo comma 5

5. La richiesta di iscrizione della sussistenza del requisito di ruralità negli atti catastali può essere presentata sia per i fabbricati rurali destinati ad abitazione, a esclusione di quelli appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), ovvero qualificati come abitazioni di lusso, sia per quelli strumentali all'esercizio dell'attività agricola censiti nei gruppi delle categorie A, B e C, e va inoltrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale Territorio, corredata da una o più autocertificazioni con firma autenticata, redatte su modelli conformi agli allegati B e C del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, insieme a ogni altro documento utile. Per le unità immobiliari che, successivamente all'inserimento in atti dell'annotazione di ruralità, perdono i requisiti di ruralità, pur non subendo modifiche tali da comportare un nuovo classamento e una nuova rendita, il richiedente deve presentare la richiesta di cancellazione dell'annotazione entro 30 giorni dalla data in cui l'immobile stesso ha perso i requisiti.

ARTICOLO 18 bis RAVVEDIMENTO OPEROSO

Al comma 1 dell'art. 18 bis cassare la seguente frase

In tal caso, infatti, è prevista la sanzione ridotta pari a:

- **0,2%** per ogni giorno di ritardo, se il pagamento è stato eseguito entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento brevissimo);
- **3%** se il pagamento è stato eseguito entro 30 giorni dalla scadenza, a decorrere dal 3 luglio; (ravvedimento breve);

- **3,75%** se il pagamento sarà eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, ovvero entro un anno dalla scadenza; (ravvedimento lungo)

ARTICOLO 33 ENTRATA IN VIGORE

Al comma 3 dell' art. 33 cassare la parola
"21 ottobre" ed *aggiungere le seguenti* termine perentorio del **14 ottobre**

CAPITOLO 3 REGOLAMENTO COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 1 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Al comma 1 dell'art. 1 dopo la parola "fabbricati" cassare le seguenti parole

ivi compresa l'abitazione principale
e dopo le parole "e di aree edificabili" le seguenti
come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.

ed inserire dopo le parole ", e di aree edificabili" le seguenti

ad eccezione dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni "di lusso" (A/1, A/8 e A/9)

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, ***ad eccezione dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni "di lusso" (A/1, A/8 e A/9).*** come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.

ART.3 SOGGETTI PASSIVI

Aggiungere un nuovo comma all'art.3, il n. 5

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo

ART.5 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Al comma 3 dell'art. 5 dopo le parole "**2014**" aggiungere seguenti parole **2015 e 2016**

Al comma 4 dell'art. 5 dopo le parole "**2014**" aggiungere seguenti parole **2015 e 2016**

Aggiungere nuovo comma all'art. 5 il 5.a

5.a L'aliquota della TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni

possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

ART.7 DETRAZIONI – RIDUZIONI -ESENZIONI

Al comma 1 **dell'art. 7** dopo la parola
"l'applicazione di " aggiungere la seguente parola "sole "
e dopo la parola
"equiparate" aggiungere le seguenti parole "classificate nelle categorie catastali A/1, A8, A9 "

Al comma 1 dell'art. 7 voce **DETRAZIONI:**
alla lettera **A)** dopo la parola
"stessa" aggiungere **classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A9**

alla lettera **B)** dopo la parola
"stessa" aggiungere **classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A9**

Al comma 1 dell'art.7 voce **RIDUZIONI:**
alla lettera **C)** dopo la parola
" principale " aggiungere **classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A9**

alla lettera **F)** dopo la parola
" principale " aggiungere **classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A9**

Al comma 4 dell' art. 7 dopo la parola
"pertinenze" aggiungere **relative alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A8, A9**

ART. 17 SCADENZE DI VERSAMENTO

Al comma 3 dell'art. 17 cassare la parola
"**21 ottobre**" ed *aggiungere le seguenti* **termine perentorio del 14 ottobre**

CAPITOLO 4

REGOLAMENTO COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI)

Articolo 11 Determinazione della base imponibile - Superficie degli immobili

Al comma 2 dell'art 11 ,alla fine del comma dopo la parola "assimilati. " aggiungere la seguente frase "
*L'utilizzo delle superfici catastali indicate nei certificati catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio
successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate "*

Articolo 13

Determinazione delle tariffe del tributo

Al comma 12 dell'art. 13 dopo la parola

"anni" cassare le seguenti 2014 e 2015 ed aggiungere le seguenti 2014,2015,2016 e 2017

Articolo 25

Tributo giornaliero

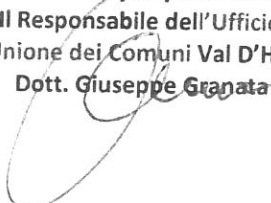
Al comma 5 dell'art. 25 dopo la parola

" (TOSAP)" cassare le seguenti parole e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 23 del 2011,

Caltavuturo 18/04/2016

Il proponente

**Il Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi
dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale
Dott. Giuseppe Granata**



**Il Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione Val d'Himera Settentrionale
(Comuni di Caltavuturo, Sclafani Bagni e Scillato)
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa**

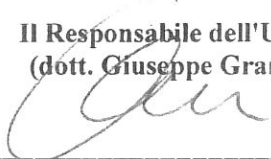
☒ ha espresso parere favorevole.

ovvero

☐ ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni

Scillato 18 aprile 2016

**Il Responsabile dell'U.U.T.
(dott. Giuseppe Granata)**



**Il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario del Comune di Scillato
in ordine alla regolarità contabile**

☒ ha espresso parere favorevole.

ovvero

☐ ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni

ovvero

☐ dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Scillato ____ aprile 2016

**Il Responsabile del Settore
(Rag. Santo Di Stefano)**

**Il Revisore dei Conti del Comune di Scillato
in ordine al contenuto della proposta di deliberazione in oggetto.**

Il sottoscritto Revisore dei Conti, visto l'art. 239, lettera b, comma 1, punto 1 e 7 del T.U.E.L. così come modificato dal Decreto Legge 10/10/2012 n. 174

☐ ha espresso parere favorevole.

ovvero

☐ ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni

ovvero

☐ dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sclafani Bagni ____ aprile 2016

IL REVISORE DEI CONTI